

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELLA DGR 514/2009 E SS.MM.II. DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE DI CASTELFRANCO EMILIA.

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

la committenza come di seguito rappresentata,

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA c.f. e P.IVA: 00172960361 quale soggetto che intende utilizzare il servizio oggetto di accreditamento, in persona della Dr.ssa Elena ZINI nata a Modena il 26/07/1971 domiciliata per la sua carica presso la sede comunale di P.zza della Vittoria 8, la quale interviene nel presente atto quale Responsabile dei Servizi sociali, socio-sanitari e per l'integrazione del Settore Servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia e dunque in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castelfranco Emilia;

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO c.f. e P.IVA 00311560361 quale soggetto che intende utilizzare il servizio oggetto di accreditamento in persona della Sig.ra Anna Maria Quattrini nata a Carpi il 22/04/1955 domiciliata per la sua carica presso la sede comunale di San Cesario sul Panaro P.zza Roma 2, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dunque in nome, per conto e nell'interesse del Comune di San Cesario sul Panaro;

UNIONE DEI COMUNI DEL SORBARA P.IVA 02716680364 quale soggetto che intende utilizzare il servizio oggetto di accreditamento in persona della Dott.ssa Claudia Bastai nata a Modena il 13/10/1966 domiciliata per la sua carica presso la sede comunale di Bomporto via per Modena 7, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Settore Unico politiche sociali e socio-sanitarie dell'Unione del Sorbara e dunque in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione del Sorbara;

L'Az. USL DI MODENA – DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA c.f. e P.IVA 02241850367 quale soggetto competente per le prestazioni in ambito sanitario e quale soggetto individuato in ambito distrettuale per la gestione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza in persona della Dr.ssa Antonella Dallari nata a Bologna il 14/04/1958 domiciliata per la sua carica presso Distretto n. 7 di Castelfranco Emilia Piazzale Grazia Deledda, la quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore del Distretto n. 7 e dunque in nome, per conto e nell'interesse di Azienda USL Distretto n. 7,

E

il soggetto gestore rappresentato da,

E

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Unione Comuni del Sorbara

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0001715/2017 del 21/02/2017
Firmatario: CLAUDIA BASTAI, ANNA MARIA QUATTRINI, ELENA ZINI, MASSIMO ASCARI

GULLIVER COOPERATIVA SOCIALE c.f. e P.IVA 02370870368 in persona del Dott. Massimo Ascari nato a Soliera (MO) il 23/12/1965 *domiciliato per la sua carica presso la sede di Gulliver Cooperativa Sociale via Dalton 58 Modena, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e dunque in nome, per conto e nell'interesse di Gulliver Cooperativa Sociale.*

PREMESSE

Richiamati:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l'Art. 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e s.m.i ;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007 n. 1206 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007” e s.m.i.;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna, 25 giugno 2007, n. 7 “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e la nota prot. 128866 del 12/5/2010;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITamento transitorio” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 28 marzo 2011, n. 390 “AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e DGR 2110/09”;
- la deliberazione di Giunta Regionale, 10 dicembre 2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 9 dicembre 2013 n. 1828 “Seconda modifica DGR 514/2009: Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 10 marzo 2014, n. 292, “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accREDITati”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale, 28 aprile 2014, n. 557 “Modifica alla DGR 840/08 in merito alle modalità di finanziamento delle residenze per le persone con gravissima disabilità (DGR 2068/2004)”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 7 luglio 2014, n. 1018, “Modifica DGR 2109/2009 “Composizione e modalità di funzionamento dell’OTAP”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 11 novembre 2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
- la Determinazione della Direzione generale sanità e politiche sociali Regione, 6 agosto 2014, n. 10904 “Accreditamento definitivo dei servizi socio-sanitari: linee tecniche di indirizzo delle attività di verifica in attuazione della DGR 1018/2014”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 15 giugno 2015, n. 715 “Accreditamento sociosanitario: modificazioni e integrazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 29 febbraio 2016, n. 273 “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente”.

Premesso altresì che:

- il servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale e socio educativa è individuato tra i servizi sociosanitari il cui esercizio è subordinato alla disciplina ed alla concessione dell’accreditamento;

Verificata ed attestata la permanenza della coerenza con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale contenuta nel Piano di Zona per la salute e il benessere sociale e nel Piano Attuativo in vigore;

Visti:

- la domanda di accreditamento definitivo e la documentazione presentate da Gulliver Cooperativa Sociale, soggetto gestore del servizio oggetto del presente contratto;
- il provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo rilasciato a Gulliver Cooperativa Sociale per il servizio di **Assistenza Domiciliare Distrettuale**, Determinazione del Responsabile Settore Servizi alla persona del Comune di San Cesario sul Panaro n. 590 del 22/12/2014 per il periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2019;
- il provvedimento di conferma dell’accreditamento definitivo per il medesimo servizio e alle medesime condizioni, Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, socio sanitari e per l’integrazione del Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia n. 1093 del 18/12/2015;

Preso atto che il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi legali, ed individuano i seguenti referenti operativi:

per la committenza

Referente operativo: Silvia Campana, Comune di Castelfranco Emilia

per il soggetto gestore

Referente operativo: Katia Grenzi, Responsabile di area

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di **Assistenza Domiciliare Distrettuale** avente sede operativa a Castelfranco Emilia, Corso Martiri n. 162, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO definitivo.

Si precisa che nel corso della vigenza contrattuale, con riferimento alla programmazione distrettuale, potranno essere apportate modificazioni, in riduzione o in aumento, al numero di ore di servizio accreditate.

Il contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO e in particolare:

- l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al mantenimento dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale secondo quanto stabilito al successivo Art. 17;
- l'accettazione di tariffe predeterminate così come individuate al successivo Art. 11;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003, garantendo il raccordo metodologico ed operativo con gli Enti firmatari del presente contratto;
- l'accettazione del sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall'ambito distrettuale;
- l'accettazione del debito informativo nei confronti della committenza.

Gli atti e i documenti allegati al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 3 DURATA

Il presente contratto ha durata a far data dal 01/11/2016 e fino al 31/12/2019 fatte salve diverse disposizioni della Regione Emilia Romagna in merito alla durata dei contratti di servizio relativi all'accreditamento definitivo. Il contratto potrà essere prorogato fino al 31/12/2024, in caso di rinnovo del provvedimento di accreditamento definitivo, fatta salva la verifica della permanenza del possesso dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento definitivo. Alla scadenza del presente contratto si valuteranno le condizioni per il proseguimento del percorso di accreditamento ai sensi della normativa regionale e della programmazione distrettuale.

ART. 4 UTENTI DEL SERVIZIO

Sono beneficiari del servizio oggetto di accreditamento i cittadini residenti nel territorio del Distretto n. 7.

Il servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza con bisogni assistenziali e socio-educativi di diversa intensità e prevede anche interventi di supporto ai famigliari, in collaborazione con le assistenti famigliari se presenti.

Il servizio ha come finalità promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il luogo di vita abituale e sostenere l'autonomia e la libertà di scelta delle persone, garantendo il maggiore benessere possibile per il beneficiario e per i suoi famigliari.

ART. 5 AMMISSIONE DEGLI UTENTI

L'ammissione degli utenti al servizio oggetto del contratto viene effettuata dai competenti servizi sociali dei Comuni/Unione, in collaborazione con i servizi sanitari eventualmente coinvolti, che provvederanno alla definizione del Progetto di vita e di cure.

Il soggetto gestore si obbliga a predisporre il PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) – PEI (Progetto Educativo Individualizzato) relativamente agli interventi di assistenza socio-educativa - per ciascun utente in accordo e in continuità con il Progetto di vita e di cura predisposto dal servizio sociale territorialmente competente all'inizio dell'utente in collaborazione con gli altri servizi sociosanitari eventualmente coinvolti. Il PAI/PEI dovrà includere l'individuazione di obiettivi specifici dell'intervento sull'utente e di obiettivi specifici sul caregiver oltre all'indicazione di modalità e strumenti da utilizzare per il passaggio delle informazioni tra gli operatori che seguono il medesimo utente e per tenere monitorato l'andamento/sviluppo del progetto.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere la valutazione multidimensionale e, nel caso, la certificazione di non autosufficienza che il soggetto competente, in base agli accordi territoriali, deve far pervenire al soggetto gestore di norma entro 20 giorni dall'ammissione al servizio.

ART. 6 PRESTAZIONI DEL GESTORE

Il soggetto gestore realizza il servizio accreditato di Assistenza Domiciliare Distrettuale assicurando i livelli assistenziali e organizzativi previsti dalla vigente normativa regionale.

Il soggetto gestore fornisce il servizio accreditato impegnandosi:

- a prendere in carico gli utenti non autosufficienti e autosufficienti segnalati dai competenti servizi sociali territoriali;
- ad assicurare adeguati standard qualitativi per il servizio di fornitura di pasti al domicilio;
- ad attuare:
 - i piani di gestione delle emergenze e applicazione delle altre procedure previste dal D. Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
 - il piano di autocontrollo di cui al D.lgs. 193/2007 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP;
 - idonee azioni per limitare l’impatto di fenomeni atmosferici straordinari (quali precipitazioni nevose, ondate di calore, etc.).

ART. 7 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

7.1 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto gestore realizza il servizio accreditato assicurando i livelli assistenziali e organizzativi previsti dalla vigente normativa regionale.

Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando, inoltre, i requisiti di cui all’allegato a) al presente contratto, coerentemente con quanto previsto dalla DGR 273/2016.

Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato impegnandosi:

1. a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni garantite/rimborsate dalle tariffe;
2. a informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro famigliari in merito alle prestazioni e ai servizi assicurati;
3. ad assicurare, ai fini dell’individuazione delle tariffe, quanto previsto nell’allegato a) al presente contratto.

Nell’ambito del rapporto di reciproca collaborazione che si instaura attraverso il presente contratto ed allo scopo di agevolare gli Enti contraenti nell’espletamento dei rispettivi compiti, si conviene che per le attività di cui al presente atto, potrà essere valutata di concerto la possibilità di addivenire alla stesura di appositi “protocolli operativi”, riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative.

Il soggetto gestore si impegna a realizzare la presa in carico della persona non autosufficiente avvalendosi delle informazioni prodotte dai referenti dei servizi sociali e sanitari, in funzione degli obiettivi di continuità assistenziale, massima personalizzazione degli interventi, mantenimento dei rapporti con i famigliari. A tal fine, risulta strategica una adeguata progettazione del PAI/PEI attraverso l’équipe interdisciplinare, da illustrare al famigliare entro 30 giorni dalla data di ingresso dell’utente, oltre alla puntuale verifica del PAI/PEI, di cui informare il famigliare.

Gli interventi individuati nel PAI hanno la durata minima di mezz’ora, in modo da sostenere il superamento della eccessiva parcelizzazione delle attività al domicilio.

Il soggetto gestore deve garantire, nell'ambito della propria attività oggetto di accreditamento, che l'operatività del servizio non si esprima soltanto nell'attività diretta con l'utenza ma si sviluppi anche nel rapporto con i servizi di riferimento, con altre istituzioni, associazioni ed altre realtà territoriali significative utili ad evitare l'isolamento delle persone in carico.

Il soggetto gestore garantisce la realizzazione degli interventi in base al PAI/PEI definito in collaborazione con i servizi territoriali competenti, attraverso diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato tra professionisti e discipline differenti. Nello specifico:

- presa in carico tramite supervisione, consulenza e affiancamento delle persone assistite a domicilio direttamente da famigliari e con l'aiuto di assistenti famigliari e garantendo anche la funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari;
- presa in carico complessiva e svolgimento delle prestazioni di carattere socio assistenziale previste nel PAI tra quelle relative a:
 - ✓ cura personale;
 - ✓ supporto sociale nella vita quotidiana, nel mantenimento della propria indipendenza e nelle proprie relazioni, nella promozione alla partecipazione ad attività sociali anche favorendo la partecipazione a gruppi di auto-aiuto e a momenti di supporto e incontro quali i caffè Alzheimer o iniziative simili;
 - ✓ supporto educativo emotivo e psicologico, compresa la mediazione nelle relazioni interpersonali e nell'approccio ad ambienti diversi dalla casa, interventi educativi finalizzati all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità personali e sociali;
 - ✓ eventuale supporto nella gestione pratica della vita quotidiana;
- piena integrazione con gli interventi e le prestazioni di carattere sanitario o di competenza del Dipartimento di Cure Primarie. Il soggetto gestore deve assicurare l'attuazione delle modalità di collaborazione ed integrazione con l'Az. USL;
- fornitura giornaliera di pasti a domicilio qualora previsto dal PAI, con la possibilità di scelta tra menù diversi, la garanzia di menù personalizzati anche per esigenze dietetiche particolari e la preventiva adozione di soluzioni atte a garantire il servizio anche in caso di emergenze. Nel caso il servizio di fornitura del pasto venga fornito da un soggetto diverso dal soggetto gestore del Servizio di Assistenza Domiciliare, il soggetto gestore è tenuto ad assicurare l'integrazione con le attività assistenziali e di cura perseguendo l'obiettivo del benessere complessivo dell'utente.

Altresì il soggetto gestore:

- documenta attraverso un accordo condiviso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti per assicurare la tempestiva, appropriata e personalizzata fruizione dell'assistenza protesica favorendo il benessere complessivo della persone e dei loro care giver;
- dà evidenza della condivisione con i Comuni/Unione e il Dipartimento di Cure Primarie, su base distrettuale, di protocolli e percorsi assistenziali;
- redige procedure per la definizione dei carichi di lavoro con l'individuazione dei tempi per il lavoro diretto presso il domicilio, per il lavoro di preparazione e il lavoro di coordinamento, per il raggiungimento da parte degli operatori del domicilio degli assistiti;
- individua una sede operativa del servizio nell'ambito distrettuale; la sede deve essere chiaramente identificabile, grazie alla presenza di segnaletica adeguata, ed accessibile, i

locali devono essere adeguati alle funzioni che vi vengono svolte e a norma rispetto ai requisiti di sicurezza;

- definisce e rende noti orari, giorni di apertura e reperibilità telefonica;
- assicura l'assolvimento degli obblighi informativi per il Servizio di Assistenza Domiciliare dalla Regione.

7.2 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Le eventuali prestazioni aggiuntive attinenti al servizio sono regolamentate nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

ART. 8 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

Il soggetto gestore svolge la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi, così come sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dai Piani annuali di servizio;
- dalla Carta dei Servizi/Regolamento del servizio;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'Art. 7.2 dell'articolato e declinate nell'allegato a) che viene rinnovato annualmente.

I committenti si impegnano a proseguire nell'attività di verifica e monitoraggio, finalizzata al mantenimento e/o miglioramento della qualità delle prestazioni, dell'efficienza, dell'organizzazione, dell'adeguato uso delle risorse e della formazione a garanzia del maggior grado di benessere possibile per gli utenti che usufruiscono del servizio.

La committenza attua azioni di monitoraggio attraverso propri referenti allo scopo di garantire un approccio integrato per la risposta ai bisogni degli utenti in carico valorizzando il ruolo delle diverse professionalità e al fine di garantire e mantenere elevati standard assistenziali. Tali attività saranno svolte mediante l'analisi di dati ed indicatori di risultato che dovranno essere forniti dal gestore anche attraverso il sistema informatizzato e mediante valutazioni periodiche del servizio che comprendono anche la partecipazione agli incontri che il gestore organizza con i familiari, gli operatori e la committenza in materia di:

- valutazione integrata della qualità del servizio;
- programmazione e verifica delle attività;
- restituzione dei risultati emersi dall'indagine di qualità percepita e questionari di soddisfazione;
- relazione del piano annuale del servizio comprendente gli obiettivi, i risultati e le azioni di miglioramento, che evidenziano gli obiettivi raggiunti ed il confronto con il sistema della rete delle strutture residenziali;
- verifica sulle modalità e strumenti di classificazione, come prevista dalle indicazioni regionali;
- indicatori di benessere.

ART. 9 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Il soggetto gestore svolge la propria attività in un contesto di assistenza sanitaria regolamentato dagli accordi della medicina generale e da tutto quanto disposto dal Dipartimento delle Cure Primarie. Il soggetto gestore si impegna a conoscere e a collaborare con i diversi professionisti sanitari che operano a domicilio in particolare:

- il Medico di Medicina Generale (MMG) che agisce, in assenza di altre disposizioni, secondo gli accordi regionali ed aziendali ed è informato secondo quanto definito negli accordi di programma;
- l'infermiere del servizio di assistenza domiciliare infermieristica, qualora sia stato attivato un progetto di assistenza domiciliare che preveda suoi accessi al domicilio;
- il fisioterapista, qualora sia stato attivato un particolare progetto di riattivazione/riabilitazione domiciliare;
- lo specialista, qualora sia necessario nel percorso di presa in carico, impegnandosi ad attenersi ai protocolli e accordi di programma in vigore soprattutto in riferimento ai professionisti del Dipartimento di Salute Mentale.

ART. 10 INCOMPATIBILITA'

Il soggetto gestore, all'atto della sottoscrizione, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati della committenza (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto della committenza negli ultimi tre anni di servizio, ex art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 1, comma 42, Legge n. 190/2012. L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza.

ART. 11 IL SISTEMA OMOGENEO DI REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELLA COMMITTENZA E DEGLI UTENTI

Il sistema di remunerazione del servizio ha carattere di omnicomprensività rispetto ai servizi resi e previsti dai requisiti dell'accreditamento definitivo, così come previsto dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii. e dalla DGR 273/2016.

11.1 COSTO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO ACCREDITATO

La determinazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuata dall'istituzione competente, sulla base:

- a) della presenza o meno degli elementi di flessibilità del costo di riferimento;
- b) della valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore del servizio accreditato;

- c) della valutazione di eventuali maggiori costi dovuti per prestazioni aggiuntive di cui all'Art. 7.2 del presente contratto;

a partire dagli elementi informativi forniti dal soggetto gestore e previo contraddittorio con lo stesso ed è soggetta a revisione annuale.

Il gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria alla determinazione del costo di riferimento, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000. Il gestore deve altresì comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, per consentire di apportare le necessarie modifiche.

In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita.

Il soggetto gestore si impegna:

1. a mettere a disposizione i dati rilevati e tutte le informazioni utili per consentire un adeguato monitoraggio e controllo dell'attività nonché la verifica della correttezza della fatturazione;
2. a fornire regolarmente i dati del personale in servizio comunicando eventuali variazioni sulle presenze del personale che possano incidere sulla definizione del costo di riferimento, per consentire di apportare le necessarie modifiche;
3. ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni ed ai servizi assicurati.

Il soggetto gestore si impegna, inoltre, all'assunzione di oneri a proprio carico, necessari al buon funzionamento dei servizi.

Il costo di riferimento del servizio è definito nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

Il costo di riferimento e conseguentemente le quote di contribuzione degli utenti e la quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza sono comprensivi di IVA e IRAP se dovuti.

Il costo di riferimento sociale e socio-sanitario viene remunerato attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e la compartecipazione degli utenti e/o delle risorse dei Comuni/Unione.

11.2 QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete agli Enti deputati, nell'ambito degli indirizzi della Regione e sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Distretto.

La determinazione della quota individuale di contribuzione viene stabilita annualmente con atto dei Comuni/Unione. La committenza ne dà comunicazione al soggetto gestore, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, che richiede all'utente o ai suoi famigliari l'accettazione della quota di contribuzione. Il soggetto gestore si impegna a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni garantite/rimborsate dalle tariffe contenute nel presente contratto. La tardiva comunicazione da parte della committenza di modifiche nelle quote individuali di contribuzione applicate con conseguente impossibilità da parte del gestore di revisione retroattiva delle stesse, comporta il riconoscimento, a carico della stessa committenza, della differenza non riscossa dall'utente.

Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, ai sensi di quanto previsto nel comma 1, il servizio sociale territorialmente competente comunica al gestore, di norma entro 20 giorni dall'ammissione dell'utente al servizio, l'accollo del corrispondente onere a proprio carico secondo quanto meglio stabilito nei Regolamenti comunali vigenti.

Il soggetto gestore è tenuto a rilasciare, di norma entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai cittadini che lo richiedano, la corretta attestazione, univoca e chiara nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla DGR 273/2016, in base alle giornate di presenza e all'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente. A tal fine, per i servizi accreditati, sulla base della determinazione del costo di riferimento regionale, le spese per l'assistenza specifica, in base alla normativa vigente e fatte salve eventuali modifiche della stessa, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 90% della retta a carico dell'utente. La reiterata inosservanza di tale adempimento costituisce grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

Le quote di contribuzione degli utenti sono definite nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

11.3 QUOTE A CARICO FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA

L'importo delle quote a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza viene determinato dal Comitato di Distretto, sulla base del costo di riferimento regionale.

La quota a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza è riconosciuta dal primo intervento realizzato nella presa in carico da parte del servizio sino all'ultimo intervento realizzato compreso.

Le quote a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza sono definite nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

11.4 FLUSSO INFORMATIVO SUL COSTO DI RIFERIMENTO

I committenti attivano il necessario flusso informativo con i soggetti gestori dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. Ai sensi della DGR 273/2016 il soggetto gestore è tenuto a evidenziare la propria realtà gestionale con riferimento agli elementi di flessibilità previsti fornendo tutta la documentazione all'uopo necessaria (rendiconti economici analitici da cui emerge il rilievo economico del costo del personale assistenziale; dichiarazioni in merito al numero del personale impiegato per tipologia di figura professionale con relativo inquadramento gestionale e costo complessivo annuo; dichiarazione in merito ai rapporti assistenziali adottati e alla presenza degli elementi previsti dal punto 3.1.1 della DGR 273/2016).

In ogni caso il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria in maniera tempestiva e trasparente, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Ove il soggetto gestore renda dichiarazioni non veritiere, fatti comunque salvi i diritti sul risarcimento dell'eventuale maggiore danno nonché l'eventuale risoluzione del contratto, i soggetti committenti si riservano la facoltà di applicare le seguenti penalità:

1. dichiarazione non veritiera del possesso di elementi di flessibilità gestionale che possono determinare l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione, € 50,00 die/ospite per il numero di ore in cui è stata applicata la maggiorazione;
2. dichiarazione non veritiera di elementi di flessibilità gestionale che determinano la riduzione del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione, € 25,00 die/ospite per il numero di ore in cui è stata applicata la riduzione;
3. mancata presentazione della documentazione probatoria degli elementi di flessibilità gestionale € 50,00 per ogni ora di intervento trascorsa inutilmente dal termine ultimo indicato nella richiesta formale;
4. dichiarazione non veritiera del costo del lavoro, ulteriori € 25,00 die/ospite a quanto già previsto al punto 1.

11.5 COSTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il costo di riferimento per le prestazioni aggiuntive e le corrispondenti quote a carico di Comuni/Unione e utenti delle prestazioni aggiuntive di cui all'Art. 7.2 sono definite nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

Il costo di riferimento è comprensivo di IVA e IRAP se dovuti.

11.6 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELLA COMMITTENZA.

Il Comune di Castelfranco Emilia, il Comune di San Cesario sul Panaro, l'Unione del Sorbara si impegnano a liquidare al soggetto gestore le quote dovute, al netto della quota a carico dell'utente che invece dovrà essere introitata direttamente dal soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture mensili.

I Comuni/Unione del Distretto si impegnano, altresì, a rimborsare il soggetto gestore dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive sostenuti di cui al precedente Art. 7.2. I criteri di riparto di tali costi tra i Comuni/Unione del Distretto sono specificati nell'allegato a) al presente contratto che viene rinnovato annualmente.

Il rimborso dei costi sostenuti avverrà a seguito di presentazione di separata fatturazione nei modi più sotto specificati e nel termine di 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture stesse.

L'Az. USL per il pagamento del FRNA si impegna a pagare al soggetto gestore le tariffe dovute, con le seguenti modalità: fatturazione mensile suddivisa in base alle diverse tipologie di servizio accreditato offerto con allegata la rendicontazione degli ospiti presenti, entro 60 giorni dal mese di competenza, purché la relativa fattura venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Az. USL.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture.

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla Legge 23-06-2014 n. 89, a partire dal 31 marzo 2015 la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, i committenti non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fattura è:

per il COMUNE di Castelfranco Emilia: 49PK72

per il COMUNE di San Cesario sul Panaro: YY770A

per l'UNIONE del Sorbara: UFLH8U

per l'AUSL: UFLCTZ

In particolare, le fatture saranno intestate e trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013, a:

- "Comune di Castelfranco Emilia", per tutte le prestazioni indicate nel presente contratto. Per le quote a carico del Comune di Castelfranco Emilia, corrispondenti alla differenza tra la tariffa totale dovuta e quanto imputato a carico del FRNA e all'utente; per le quote di riparto dovute per il rimborso al soggetto gestore dei costi sostenuti per le prestazioni aggiuntive individuate nel presente contratto e nell'allegato a).

- "Comune di San Cesario sul Panaro", per tutte le prestazioni indicate nel presente contratto. Per le quote a carico del Comune di San Cesario sul Panaro, corrispondenti alla differenza tra la tariffa totale dovuta e quanto imputato a carico del FRNA e all'utente; per le quote di riparto dovute per il rimborso al soggetto gestore dei costi sostenuti per le prestazioni aggiuntive individuate nel presente contratto e nell'allegato a).

- "Unione del Sorbara", per tutte le prestazioni indicate nel presente contratto. Per le quote a carico dell'Unione del Sorbara, corrispondenti alla differenza tra la tariffa totale dovuta e quanto imputato a carico del FRNA e all'utente; per le quote di riparto dovute per il rimborso al soggetto gestore dei costi sostenuti per le prestazioni aggiuntive individuate nel presente contratto e nell'allegato a).

- “Azienda USL Modena – Distretto di Castelfranco Emilia”, unicamente per le prestazioni rimborsabili dal FRNA e per le quote a carico della stessa.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa.

In ogni caso i pagamenti superiori a € 10.000,00 sono subordinati alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva o di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

In merito alla fatturazione, il gestore dovrà attenersi alla disciplina normativa relativa allo “split payment”, di cui all'Art. 1 commi 629-633 della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha introdotto l'Art. 17-ter del DPR 633/72, sul nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Pertanto nelle fatture occorrerà indicare la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.

Ai sensi dell'Art. 4.5 delle linee guida approvate dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp) con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, relativa alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, i pagamenti effettuati dal committente al gestore non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità.

11.7 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

Devono essere garantiti gli elementi di trasparenza previsti nella DGR 273/2016 Art. 9.

La riscossione delle rette dall'ospite o dai suoi parenti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:

- la retta è oraria e non può essere pagata anticipatamente;
- la quota a carico dell'utente/Comune è riconosciuta dal primo intervento realizzato nella presa in carico da parte del servizio sino all'ultimo intervento realizzato compreso;

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il gestore prevederà le forme di riscossione più comuni (bonifico bancario, bollettino postale, ecc.....) con eventuali oneri e spese a carico dell'ordinante.

L'utente che non paga entro i termini stabiliti dal gestore è considerato “moroso”. Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A/R, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

Ai fini di prevenire situazioni di morosità reiterata il soggetto gestore si impegna a comunicare alla Assistente Sociale di riferimento nel minor tempo possibile i mancati pagamenti successivi a 60 giorni dalla data di scadenza delle fatture insolute. L'Assistente Sociale di riferimento coordinerà con utente e/o famigliari la definizione di un piano di pagamento.

All'utente moroso che non si impegni al rientro del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro, verrà proposto un percorso assistito di dimissione, in accordo con i competenti servizi sociali, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente e:

- qualora l'utente sottoscriva apposito impegno di un piano di rientro attraverso rateizzazione del debito in subordine;
- qualora venga preso in carico dal servizio sociale di residenza con l'impegno del servizio medesimo al pagamento delle tariffe previste per il servizio erogato.

Al soggetto gestore è fatto esplicito divieto di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta di riferimento ed eventuali altri provvedimenti determinati nel presente contratto di servizio e suoi allegati. Qualsiasi ulteriore remunerazione del servizio a carico degli utenti, non già prevista nel presente contratto e/o nei suoi allegati, deve essere oggetto di preventivi e formali accordi tra soggetti committenti e soggetti gestori.

Nel periodo di vigenza del presente contratto le parti si impegnano a definire proposte per attenuare i rischi del mancato pagamento delle rette sulla base del principio della responsabilità condivisa tra i soggetti committenti e il soggetto gestore.

ART. 12 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti del committente al gestore devono essere effettuati entro i termini previsti all'Art. 11.
2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:
 - a) per i primi 60 giorni, al tasso legale;
 - b) in seguito si applicherà l'Euribor a 6 mesi.

ART. 13 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei committenti, per esigenze di pubblico interesse, i committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Qualora intervengano nel corso del presente contratto di servizio, eventi imputabili al soggetto gestore che comportino una interruzione del servizio e salvo che non comportino una arbitraria interruzione dello stesso è fatto obbligo al soggetto gestore di darne comunicazione con congruo preavviso di minimo cinque giorni ai committenti mediante PEC ai rispettivi indirizzi di riferimento ed all'utenza mediante avviso da affiggere nei luoghi preposti e mediante idonea comunicazione atta a raggiungere lo scopo informativo. L'interruzione dell'erogazione su istanza del soggetto gestore dovrà essere subordinata alla autorizzazione preventiva dei committenti.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 14 RISORSE UMANE

Per tutto il personale presente nel servizio deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e le relative indennità.

Il soggetto gestore provvede alla fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il personale.

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle **qualifiche professionali** prescritte dalle normative nazionali e regionali.

A tal fine il soggetto gestore assicura la stabilità degli operatori assistenziali, quale condizione organizzativa in grado di assicurare la conoscenza degli ospiti e la condivisione di metodi e strumenti da parte delle figure professionali, elementi che contribuiscono al benessere dell'utenza ed alla qualificazione della assistenza.

Il soggetto gestore assicura, inoltre, l'adozione di politiche e di modalità di gestione delle risorse umane, tese al contenimento del turnover (prevenendo possibili effetti dequalificanti l'assistenza) ed in grado di prefigurare la corretta gestione delle sostituzioni.

Devono inoltre essere garantite le attività formative connesse all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso e HACCP.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a promuovere e garantire la partecipazione degli operatori sociali e sanitari alle attività di formazione e/o aggiornamento professionale, finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno della struttura, anche attraverso modalità coordinate e promosse dai soggetti stipulanti. In particolare il gestore si impegna a garantire nell'anno la partecipazione degli operatori (socio sanitari e sanitari) ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale nella misura minima di almeno 12 ore annuali individuali per il personale socio-assistenziale.

Il soggetto gestore si impegna altresì a far partecipare il proprio personale a eventuali corsi di formazione promossi dalla committenza su temi particolarmente rilevanti.

Il gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione ad attività realizzate dal servizio da parte di volontari singoli e/o associati, sulla base di progetti condivisi e previa attivazione delle necessarie assicurazioni; è disponibile alla collaborazione con Università ed Enti di Formazione, per la realizzazione di stage e percorsi di tirocinio formativo.

Il personale e i collaboratori del gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castelfranco Emilia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014.

ART. 15 ASSICURAZIONI

POLIZZA RCT/RCO

Il gestore si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO per la copertura assicurativa di eventuali danni arrecati a terzi, inclusi gli utenti del servizio (dove gli utenti sono considerati anche terzi tra loro) i committenti e prestatori di lavoro, a seguito dell'espletamento delle attività descritte nel presente contratto e per tutta la durata del medesimo.

Tale assicurazione dovrà prevedere alla sezione Responsabilità Civile verso Terzi un massimale unico non inferiore a € 2.500.000 e le seguenti estensioni di garanzia:

- espressa rinuncia al diritto di surroga ex Art. 1916 C.C. nei confronti delle amministrazioni soggetti committenti, dei suoi dipendenti e amministratori;
- r.c. derivante dalla somministrazione di cibi e bevande;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino a diverso titolo ad attività oggetto del contratto, quali soci, volontari, collaboratori, corsisti, etc.;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore – che partecipino a qualsiasi titolo all'attività oggetto del contratto;
- responsabilità civile personale dei dipendenti, soci, collaboratori in genere;

La polizza, alla sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro con il sottolimito di € 1.000.000 per singola persona infortunata e dovrà operare per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari non assicurati dall'organizzazione di appartenenza e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'assegnatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- Buona Fede INAIL;
- Malattie professionali.

POLIZZA RCA

Il gestore dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa RCA obbligatoria, a norma del decreto legislativo n. 209/2005 con un massimale unico non inferiore a € 6.000.000, per ogni veicolo utilizzato per il servizio affidato.

La polizza dovrà, inoltre, prevedere le seguenti clausole:

- Rinuncia alla rivalsa;

- RC dei terzi trasportati;
- Ricorso terzi da incendio.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanziate, nei termini richiesti dalla committenza e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata del contratto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico del soggetto gestore, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Qualora il gestore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, esso dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall'Assicuratore, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

ART. 16 DANNI A PERSONE O COSE

Il gestore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti, alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi e sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

ART. 17 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività inserite nel presente contratto di servizio sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità e della appropriatezza: a tale scopo, il soggetto gestore è tenuto a presentare apposita relazione, a cadenza annuale, per ciascun servizio, secondo le previsioni della DGR 514/2009 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo di apposita scheda con indicatori, numerici e di processo, che favorisce la descrizione del funzionamento del servizio con riferimento al modello di gestione unitario e integrato, previsto dal sistema di accreditamento nonché ad assicurare ai committenti piena collaborazione nello svolgimento di queste attività di verifica. A tal proposito il gestore consentirà alla parte committente la possibilità di verifiche in qualsiasi momento della giornata al fine di verificare le modalità di erogazione delle attività oggetto del presente contratto. Tale monitoraggio può essere integrato con l'attività dell'Organismo Tecnico di ambito Provinciale, teso a verificare la presenza dei requisiti e delle condizioni individuati nell'Atto di Accreditamento.

ART. 18 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

1. La sospensione o caducazione dell'accreditamento comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del gestore per il periodo ulteriore e successivo.
2. Il soggetto gestore dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel contratto di servizio e nei suoi allegati. Nel caso in cui dovesse risultare che il soggetto gestore disattenda agli obblighi previsti nel presente contratto di servizio ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività della struttura, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, inadempienze relative a dotazioni di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto dalle normative regionali in materia, mancato rispetto del debito informativo assunto verso la committenza, mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete così come precisato dalla Legge Regionale n. 2/2003, la programmazione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l'immagine del servizio e della committenza, violazioni accertate rispetto alla fatturazione delle tariffe al FRNA e alla fatturazione delle tariffe agli utenti ecc., la committenza inoltrerà al soggetto gestore stesso apposita diffida ad adempiere mediante PEC, mettendo formalmente in mora il soggetto gestore, assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi contrattuali non minore di giorni 15 né maggiore di giorni 60. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del soggetto gestore.
3. Il soggetto gestore deve garantire la valutazione del servizio agli organismi di controllo (Organismo tecnico di Ambito Provinciale e Commissioni di Vigilanza).
4. Nel caso che le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.
5. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute il contratto di servizio verrà risolto, restando a carico del soggetto gestore il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti alla committenza a questo riguardo.
6. Il soggetto gestore è tenuto a garantire il rispetto dei contratti di lavoro del personale ed assolvere a tutti gli obblighi da esso derivanti e conseguenti. In caso di inadempimento grave a tali obblighi il contratto di servizio sarà risolto.

ART. 19 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'Art. 11, comma 4, della Legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del gestore viene convenuto in misura pari alle ultime tre mensilità del servizio comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della committenza;

- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

Quando si verificano i presupposti per una rinegoziazione del rapporto, il committente formula al gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del committente.

ART. 20 RECESSO

A norma dell'Art. 1373 C.C., il committente può recedere da rapporto nei seguenti casi:

- abbandono da parte del soggetto gestore del servizio;
- sospensione ingiustificata e/o non autorizzata, anche parziale, del servizio, per un periodo superiore a 24 ore;
- gravi azioni lesive della dignità della persona rivolte agli utenti, da parte del personale incaricato;
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- nel caso di cessione o trasferimento d'azienda;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto anche in conseguenza di una causa non imputabile al gestore;
- per mancato rispetto del termine di adempimento assegnato dalla committenza, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o caso fortuito e per fatti assolutamente non imputabili al committente, fatto salvo quanto previsto all'Art. 18 e l'eventuale risarcimento del maggior danno;
- in tutti i casi di pubblico interesse.

ART. 21 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si assume l'impegno di:

1. eseguire, metodicamente e secondo le necessità del servizio, tutte le operazioni e le attività indicate nel presente contratto;
2. osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro ed in particolare comunicare i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
3. eseguire tutte le direttive impartite dalla committenza ed informarla puntualmente e tempestivamente di qualunque fatto che ne renda opportuno o necessario l'intervento;

4. nominare un responsabile della conduzione e della esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto del contratto, il quale fungerà da referente fra la committenza e il soggetto gestore per garantire l'efficace esecuzione delle attività oggetto del contratto;
5. rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica e di profilassi delle malattie infettive;
6. munire il personale in servizio di cartellino di riconoscimento;
7. garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del presente contratto;
8. garantire l'immediata sostituzione dei propri prestatori di lavoro qualora questi pongano in essere comportamenti in violazione del codice penale o contrari al buon costume, alla pubblica moralità, ecc.;
9. assicurare i flussi informativi inerenti i servizi socio-sanitari accreditati nei tempi e con le modalità definite dalla Regione. Il soggetto gestore è tenuto pertanto a rispettare quanto previsto dalle normative e dalle circolari regionali in materia;
10. fornire trimestralmente all'Az. USL i dati previsti dal flusso informativo regionale Repetto SI-ADI circ. 15/2010 "Specifiche per il sistema informativo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-assistenziale" e successive modifiche, secondo lo specifico tracciato record e in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale del sistema informativo per l'assistenza domiciliare.

ART. 22 MODIFICHE

Il presente contratto potrà essere modificato su accordo di tutte le parti sottoscrittrici ed esclusivamente per iscritto qualora, oltre alle ipotesi già espressamente nello stesso disciplinate, dovessero intervenire circostanze tali da non rendere ulteriormente proseguibile il medesimo contratto alle condizioni ivi pattuite.

ART. 23 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, essendo questo riconducibile alla categoria degli accordi di cui agli Artt. 11 e 15 della Legge 241/90, i contenziosi andranno proposti al Giudice Amministrativo.

ART. 24 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 73, 85 e 86 del D.Lgs 196/2003 in combinato disposto tra loro, i servizi oggetto del presente contratto rivestono finalità di interesse pubblico. I committenti (Comuni e Az. USL) per le funzioni istituzionali ed il soggetto gestore del servizio in quanto tale, sono, ai sensi dell'Art. 4 lettera f) del D.Lgs 196/2003, titolari del trattamento dei dati personali e sensibili ed eventualmente giudiziari inerenti le attività oggetto del presente contratto e a essi spettano le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati medesimi e agli

strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, rispetto ai quali si impegnano a sottoscrivere apposito atto di regolamentazione.

Il soggetto gestore del servizio, in quanto direttamente impegnato nella gestione del servizio medesimo, è individuato altresì quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della lettera g) del sopracitato articolo e in qualità di responsabile preposto al trattamento dei dati individuerà con apposito atto scritto gli incaricati, ossia le persone fisiche autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi.

I provvedimenti di nomina sopracitati dovranno essere comunicati ai singoli titolari affinché vengano menzionati nel documento programmatico della sicurezza di ciascun ente.

Al Responsabile del trattamento compete a titolo indicativo e non esaustivo:

- rispettare le misure di sicurezza previste dalla legge;
- individuare gli incaricati, dando loro istruzioni scritte;
- informare prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge;
- predisporre, con cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge e alle conseguenti risultanze.

ART. 25 FORMA, CONTENUTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione formale del contratto avverrà in forma di scrittura privata registrabile solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono poste a carico del richiedente.

ART. 26 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

L'interpretazione del contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità del medesimo e della comune intenzione delle parti, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Artt. da 1362 a 1369 del C.C..

ART. 27 ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente è quello di Modena.

ART. 28 NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Atto letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone – unitamente agli allegati - di n. 29 (ventinove) pagine, che viene firmato dalle parti in modalità elettronica secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10

Il Responsabile dei Servizi sociali, socio-sanitari e per l'integrazione
Settore Servizi al Cittadino
Comune di Castelfranco Emilia
Dr.ssa Elena Zini

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Comune di San Cesario sul Panaro
Anna Maria Quattrini

Il Responsabile del Settore Unico politiche sociali e socio-sanitarie
Unione del Sorbara
Dr.ssa Claudia Bastai

Il Direttore dell'Az. USL di Modena – Distretto di Castelfranco Emilia
Dott.ssa Antonella Dallari

Il Presidente di Gulliver Cooperativa Sociale
Dott. Massimo Ascari

Allegato a) al CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAMENTAZIONE DI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELLA DGR 514/2009 E SS.MM.II. DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE DI CASTELFRANCO EMILIA.

Condizioni di gestione del Servizio per l'anno 2016.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO (ART. 7.1 del Contratto di servizio)

Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando i requisiti sotto-specificati coerentemente con quanto previsto dalla DGR 273/2016.

Assistenza domiciliare socio - assistenziale

Sede operativa	n. ore accreditate	Personale assistenziale	Servizio giornaliero	Servizio settimanale	Apertura annuale
Corso Martiri n. 162, 41013 Castelfranco Emilia	Per l'anno 2016 su 12 mesi, 23503,40 ore di assistenza a utenti non autosufficienti	Per l'anno 2016: 1 coordinatore a tempo pieno; 100% personale qualificato OSS ed educatori professionali	Servizio garantito su 12 ore	Tutti i giorni, festivi esclusi. Su richiesta il servizio può essere attivato nei giorni festivi	Per l'anno 2016 sono previste un minimo di 304 giornate di servizio
L'orario del servizio è comprensivo dei tempi dedicati alla programmazione e verifica degli interventi per un massimo di 3083,65 ore.					
Per l'anno 2016 sono previste, su 12 mesi, al massimo n. 4.700,68 ore di trasferimenti, ricomprese nelle ore accreditate sopra riportate.					

È previsto il servizio di consegna pasti al domicilio per tutti gli utenti residenti nei Comuni dell'ambito distrettuale.

Assistenza domiciliare socio – educativa

Sede operativa	n. ore accreditate	Personale assistenziale	Servizio giornaliero	Servizio settimanale	Apertura annuale
Via Solimei 19, 41013 Castelfranco Emilia	Per l'anno 2016 su 12 mesi, 2496 ore di assistenza a utenti disabili	100% educatori professionali	Attività di gruppo e/o individuali realizzate giornalmente per un monte ore da definirsi in base alla programmazione delle attività	Dal lunedì al sabato secondo programmazione delle attività.	Per l'anno 2016 sono previste un minimo di 233 giornate di servizio

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ART. 7.2 del Contratto di servizio)

Assistenza domiciliare per utenti autosufficienti

Si configura come prestazione aggiuntiva richiesta al soggetto gestore la fornitura di servizi di Assistenza Domiciliare rivolta a target di utenti diversi da quelli previsti all'Art. 4 del contratto di servizio. Tale intervento si colloca all'interno dei servizi socio assistenziali, volti al recupero e/o al mantenimento dell'autosufficienza fisica, psichica e sociale delle persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale o di limitata autonomia.

Prestazioni aggiuntive integrative

Potranno essere attivate prestazioni aggiuntive (quali telesoccorso e lavanderia) integrative rispetto al servizio accreditato sulla base dei bisogni evidenziati dai piani assistenziali ed educativi.

Progetto vita indipendente

Per l'anno 2016 è prevista la realizzazione di interventi inerenti l'attivazione del “**Progetto Vita Indipendente**” rivolto a persone disabili residenti nell'ambito del Distretto di Castelfranco Emilia e oggetto di finanziamento pubblico.

Gli interventi verranno realizzati prevedendo quanto segue:

Metodologia

- valutazione multidimensionale attraverso l'attivazione della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- elaborazione di Progetti Individualizzati che possono prevedere sia interventi assistenziali (PAI) che educativi (PEI);
- coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella definizione del Progetto Individualizzato e nella realizzazione degli interventi.

Macroaree di intervento e azioni

1. Abitare in autonomia: interventi assistenziali/educativi rivolti direttamente all'utente. Fase intensiva, 234 ore complessive; fase monitoraggio, 78 ore complessive.
2. Inclusione sociale: interventi assistenziali/educativi rivolti direttamente all'utente. Fase intensiva, 195 ore complessive; fase monitoraggio, 78 ore complessive.
3. Mobilità: interventi educativi rivolti direttamente all'utente. 52 ore complessive.
4. Azioni di sistema: azioni di formazione alle assistenti famigliari. Fase intensiva, 130 ore complessive; fase monitoraggio, 39 ore complessive.

Il monte ore sopra individuato è da ritenersi soggetto a modifiche in base ai progetti effettivamente definiti e realizzati e ad eventuali accordi successivi con la Regione in merito al finanziamento riconosciuto al Distretto di Castelfranco Emilia.

Il monitoraggio continuativo dei progetti e delle risorse programmate/utilizzate verrà svolto in stretta sinergia tra committenza e gestore.

Personale

OSS qualificati e/o educatori professionali in base agli obiettivi individuati nei Progetti Individualizzati.

Programma di qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari

Il Distretto intende consolidare il programma di qualificazione del lavoro di cura della assistenti famigliari attraverso la realizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e tutoring delle assistenti famigliari stesse e iniziative di informazione e consulenza personalizzate.

Finalità

1. Intercettare i percorsi di vita e di lavoro delle assistenti famigliari e sostenerne l'integrazione nella rete dei servizi;
2. Promuovere l'integrazione degli interventi delle assistenti famigliari con i servizi professionali attraverso una "presa in carico leggera e flessibile" della persona non autosufficiente le cui cure sono assicurate dalla assistente famigliare;
3. Sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti nella scelta di mantenimento a domicilio attraverso la qualificazione del lavoro di cura e la creazione di una rete di sostegno che includa l'informazione, l'orientamento e l'accompagnamento.

Metodologia

Formazione in piccolo gruppo sulle principali tematiche e problematiche connesse al lavoro di cura delle assistenti famigliari.

Formazione e tutoring in situazione su obiettivi specifici del lavoro di cura individuati in base a ciascun PAI.

Si prevede altresì la promozione e la supervisione dell'utilizzo dello strumento di autoformazione regionale consistente in DVD inerente le principali tematiche connesse alle competenze specifiche delle assistenti famigliari.

Obiettivi specifici e azioni connesse sono definiti in collaborazione con Assistente Sociale e operatori sanitari eventualmente coinvolti oltre che assieme alla persona non autosufficiente e ai famigliari qualora possibile/opportuno.

Per l'anno 2016 si prevedono n. 30 ore di formazione diretta con le assistenti famigliari e n. 5 ore indirette necessarie per l'organizzazione e il coordinamento con i referenti socio sanitari delle persone non autosufficienti e della committenza. Tale monte ore è da ritenersi soggetto a modifiche in base alle azioni effettivamente realizzate.

Personale

OSS qualificati e/o educatori professionali in base agli obiettivi individuati.

COSTO DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO, QUOTE DI CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI E QUOTE A CARICO DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ART. 11.1, 11.2, 11.3 del Contratto di servizio). COSTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ART. 11.5 del Contratto di servizio).

Assistenza domiciliare socio - assistenziale

Per l'anno 2016 si individua un costo di riferimento orario per il servizio pari a € 26,16 (per un massimo di 18.802,72 ore di assistenza a utenti non autosufficienti) di cui:

- € 14,20 orari per utente assistenza domiciliare socio-assistenziale a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza. In caso di utenti cui spetta, da Regolamenti Comunali vigenti, la tariffa massima di contribuzione (€ 14,30 orari) il gestore dovrà decurtare € 2,34 orarie dalla quota a carico FRNA;
- € 14,30 orari (tariffa massima applicabile) a carico dell'utente ovvero, in caso di riduzione della retta a carico dello stesso in base ai criteri contenuti nei regolamenti comunali, a carico del Comune di residenza dell'utente fino a concorrenza di € 11,96.

Ai sensi dei Regolamenti vigenti di cui all'Art. 11.2, agli utenti che usufruiscono del servizio, indipendentemente dal valore dell'indicatore di riferimento previsto, viene applicata una quota forfettaria mensile (mese solare) di € 6,00 a parziale copertura dei costi di gestione. Il soggetto gestore decurerà tale quota dalla tariffa posta a carico del Comune di residenza di ciascun utente.

Ai sensi dei Regolamenti vigenti di cui all'Art. 11.2, agli utenti inseriti nei servizi di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria, che usufruiscono di interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale di cui al presente contratto, indipendentemente dal valore dell'indicatore di riferimento previsto, viene applicata una quota forfettaria mensile (mese solare) di € 15,00. Il soggetto gestore decurerà tale quota dalla tariffa posta a carico del Comune di residenza di ciascun utente.

Nel caso, sulla base di quanto previsto dal Piano Assistenziale Individualizzato o dal Piano Educativo Individualizzato e così come disposto dalla DGR 273/2016, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori il costo di riferimento, e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento regionale a carico dell'utente/Comuni, è aumentata del 90%.

Per l'anno 2016 si individua una tariffa di € 20,20 per un massimo di 4.700,68 ore dedicate a spostamenti di cui:

- € 14,20 orari per utente assistenza domiciliare socio-assistenziale a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- € 6,00 orari a carico dell'utente, ovvero, in caso di riduzione della retta a carico dello stesso in base ai criteri contenuti nei regolamenti comunali, a carico del Comune di residenza dell'utente fino a concorrenza di € 6,00.

Ai sensi dei Regolamenti vigenti di cui all'Art. 11.2, agli utenti che usufruiscono del servizio, e che rientrano nelle soglie di contribuzione di cui ai Regolamenti stessi, viene applicata una quota forfettaria mensile (mese solare) di € 6,00 a parziale copertura dei costi di trasferimento degli

operatori presso il domicilio degli utenti. Il soggetto gestore decurerà tale quota dalla tariffa posta a carico del Comune di residenza di ciascun utente.

Assistenza domiciliare socio – educativa

In particolare per l'anno 2016 si individua una tariffa di € 26,80 (per un massimo di 2.496 ore di assistenza domiciliare socio-educativa) di cui:

- € 16,80 orari per utente assistenza domiciliare socio-educativa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- € 5,00 orari a carico dell'utente;
- € 5,00 orari a carico dei Comuni di residenza dell'utente.

Consegna pasto al domicilio

La remunerazione aggiuntiva del costo del pasto e relativa consegna è determinata in un accordo tra le parti. Il costo del pasto a carico dell'utente è determinato annualmente dagli organi competenti. Gli importi relativi al servizio erogato sono da imputare all'utente/Comuni in base ai Regolamenti di compartecipazione vigenti negli Enti del Distretto.

Prestazioni aggiuntive anno 2016

Assistenza domiciliare per utenti autosufficienti

Per l'anno 2016 si individua una tariffa media complessiva pari a € 26,35 (per un massimo di 5.546,60 ore di assistenza a utenti autosufficienti) di cui:

- € 14,30 orari (tariffa massima applicabile) a carico dell'utente/ovvero a carico del Comune di residenza dell'utente in caso di riduzione della retta a carico dello stesso in base ai criteri contenuti nei regolamenti;
- € 12,05 orari a carico dei Comuni di residenza dell'utente o quanto dovuto, in caso di riduzione della retta, fino a concorrenza di complessivi € 26,35 orari.

Prestazioni aggiuntive integrative (quali telesoccorso e lavanderia)

I costi di tali prestazioni sono determinate annualmente dagli organi competenti. Gli importi relativi ai servizi erogati sono da imputare all'utente/Comuni in base ai Regolamenti di compartecipazione vigenti negli Enti del Distretto.

Progetto vita indipendente

Il costo di riferimento per la realizzazione degli interventi relativi al "Progetto vita indipendente" è il medesimo applicato per l'Assistenza Domiciliare socio-assistenziale (in caso di impiego di personale OSS) e per l'Assistenza Domiciliare socio-educativa (in caso di impiego di personale educativo).

I costi relativi ai servizi erogati sono da imputarsi per intero ai Comuni/Unione di residenza dell'utente.

Programma di qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari

Per la realizzazione del programma si prevede l'importo massimo di € 1000,00.

I costi per la realizzazione del programma sono posti interamente a carico del FRNA secondo le modalità di pagamento previste nel contratto di servizio all'Art. 11.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELLA COMMITTENZA (Art. 11.5 del Contratto di servizio)

Per l'anno 2016 sono individuati i seguenti criteri di riparto tra Comuni/Unione del Distretto dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive di cui all'Art. 7.2 del contratto di servizio e così come dettagliati nel presente allegato:

COMUNE	50% in base alla popolazione residente al 31/12/2013	50% in base alle ore di assistenza diretta erogata agli utenti	Totale
BASTIGLIA	2,79	2,53	5,32
BOMPORTO	6,72	7,30	14,02
CASTELFRANCO EMILIA	21,67	24,82	46,49
NONANTOLA	10,46	8,04	18,50
RAVARINO	4,12	1,08	5,20
SAN CESARIO SUL PANARO	4,24	6,23	10,47
TOTALE	50,00	50,00	100,00